



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MESSINA

la Corte di Assise di Appello di Messina, riunita in camera di consiglio e composta da:

Dott. Carmelo Marino	-Presidente,
Dott. Carmelo Cucurullo	-Consigliere,
Dott. Natale Domianello	-Giudice popolare,
Dott. Ambra Brunelli	-Giudice popolare,
Dott. Tiziana Oteri	-Giudice popolare,
Dott. Fabio Sfuncia	-Giudice popolare,
Dott. Lucia Salvina Liggieri	-Giudice popolare,
Dott. Angelo Antonio Midiri	-Giudice popolare,

sentito il relatore, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con richiesta presentata in data 19/8/2013 p.

D. , nato a , attualmente detenuto, chiedeva che la Corte adita, individuata quale Giudice dell'esecuzione, sostituisse la pena dell'ergastolo, inflitta al predetto dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria del 9/5/2001, con quella di trenta anni di reclusione.

La richiesta in questione ribadiva altra precedente richiesta avanzata dal medesimo P. e da questa Corte dichiarata inammissibile con ordinanza del 5/2/2013 e la stessa, nel riproporre la medesima questione, faceva presente come nel frattempo fosse intervenuta la sentenza n° 210/2013 della Corte Costituzionale che dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma primo, della legge n° 341/2000, norma questa, che disponeva che "nell'art. 442, comma 2, ultimo periodo, del C.P.P. l'espressione pena dell'ergastolo deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno".

A seguito di tale richiesta veniva dal Presidente della Corte fissata udienza camerale, nel corso della quale le parti, dopo avere ampiamente discusso, concludevano come da verbale e la Corte riservava la decisione.

Sciogliendo adesso tale predetta riserva, ritiene questa Corte che la richiesta avanzata dal suddetto istante, così come da ultimo prospettata, debba essere accolta.

Come appena detto, la presente richiesta segue, quanto al contenuto della stessa, analoga istanza, che, come già pure sopra esposto, questa Corte aveva dichiarato inammissibile.

In detta prima richiesta, alla quale invero bisogna fare riferimento quanto alle ragioni poste a base della richiesta stessa, il P. chiedeva a questa Corte, individuata quale Giudice dell'esecuzione, di procedere ad incidente probatorio, ai sensi degli artt. 665 e ss. C.P.P., al fine della "rideterminazione della pena" inflitta con sentenza n° 6/2005 emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 11/3/2005, pena ritenuta "illegale, in quanto comminata in violazione degli artt. 25, comma 2, 27, comma 3, 111 Cost., 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", modificando tale pena e determinandola "in quella di anni 30 di reclusione".

Premetteva a tale richiesta il P. che, con la sentenza sopra già indicata, lo stesso, a seguito di richiesta di rito abbreviato, era stato condannato, con la diminuzione per il rito, alla pena dell'ergastolo per i delitti di omicidio ed altro.

A tale ultima pena, con l'applicazione del rito abbreviato, si era pervenuti con la riduzione prevista per tale rito, partendo da una pena fissata nell'ergastolo con isolamento diurno per mesi otto.

Ciò premesso, faceva presente l'istante che tale determinazione di pena dell'ergastolo doveva, come già sopra indicato, essere dall'adita Corte ritenuta "illegale" e

conseguentemente essere "modificata" in quella della reclusione di anni trenta.

Quanto appena specificato in quanto il P. aveva formulato la sua richiesta di procedere con il rito abbreviato (e tale scelta aveva sempre mantenuto per tutto il corso del processo) in vigore dell'art. 30 della legge del 16/12/1999 n° 479, che prevedeva che in caso di condanna alla pena dell'ergastolo, questa pena fosse sostituita con quella della reclusione ad anni trenta.

In data 22/6/2000 il P. veniva ammesso a detto rito e soltanto in seguito la legge 19/1/2001 n° 4 (che convertiva il D.L. 24/11/2000 n° 341) disponeva quanto anche oggi previsto dall'art. 442 C.P.P., che cioè alla pena dell'ergastolo (da intendersi però senza isolamento diurno) viene sostituita la pena di anni trenta di reclusione mentre alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno viene sostituita la pena dell'ergastolo.

Il P. come già detto, manteneva ferma la sua richiesta di procedersi con il rito abbreviato e non si avvaleva quindi della facoltà, prevista dal predetto D.L. del 2000, di "ritirare detta richiesta".

Lo stesso, pertanto, veniva in conclusione dalla Corte di Appello di Reggio Calabria con la già indicata sentenza dell'11/3/2005 condannato alla pena dell'ergastolo "in

ragione dell'applicazione della diminuzione ex art. 442, comma 2, C.P.P. nuova formulazione".

Tutto ciò premesso l'istante ribadiva che quest'ultima pena tuttavia, a suo avviso, doveva ritenersi "illegale" in quanto, come già sopra anticipato, contraria ai principi di cui agli artt. 25, comma 2, 27, comma 3, 111 Costituzione Italiana, 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Motivava l'istante tale sua considerazione richiamandosi, per gran parte della sua richiesta, ad un caso analogo, conclusosi nel modo che l'istante auspicava che si concludesse anche quello da lui prospettato.

Tale riferimento era per la sentenza della Corte Europea del 17/9/2009 (Scoppola contro Italia) in cui la Grande Chambre disponeva che l'art. 442 C.P.P., nonostante il suo inserimento nel codice di rito, andava tuttavia intesa come norma di natura sostanziale e conseguentemente lo Stato Italiano, con il D.L. n° 341/2000, aveva modificato illegittimamente con effetto retroattivo una norma riguardante la pena, con lesione dei diritti dell'imputato, che aveva fatto affidamento a quella disposizione vigente al momento della sua richiesta.

La Corte, come già all'inizio esposto, con propria ordinanza datata 5/2/2013, dichiarava inammissibile tale richiesta.

Nella stessa la Corte, dopo avere ricostruito l'iter processuale del P. fino alla sua definitiva condanna dello stesso, con i benefici del rito abbreviato, alla pena del solo ergastolo, rilevava come la Corte reggina avesse in sostanza applicato la disposizione nuovo testo (così cioè come modificata dalla norma del 2000 e sopra specificata) dell'art. 442 C.P.P., norma che invece, si ripete, quando il P. aveva formulato la sua richiesta di rito abbreviato, prevedeva che in caso di condanna all'ergastolo, tale pena venisse sostituita con la pena a trenta anni di reclusione. (e, si ribadisce, che il P. aveva sempre mantenuto ferma la sua "opzione" per il rito alternativo sopra specificato).

Tuttavia, con l'ordinanza del febbraio già sopra indicata, la Corte, pur dando ovviamente atto di tutto ciò, aveva ritenuto, affrontando la questione dei rapporti tra giudicato interno e le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che la richiesta del P. fosse inammissibile.

Proprio questa questione era stata del resto sollevata dallo stesso P. , che aveva chiesto che il Giudice dell'esecuzione (correttamente individuato in questa Corte) rivedesse il giudicato a suo carico e ciò facesse alla luce di quanto dispone la Convenzione Europea (principi sanciti nella già indicata sentenza "Scoppola") e conseguentemente provvedesse essa stessa a sostituire la pena dell'ergastolo

inflitta al P. con quella, indicata dalla difesa, di trenta anni di reclusione.

Ad avviso di questa Corte (e come del resto da questa stessa Corte già deciso a seguito di altre analoghe richieste) tale impostazione formulata dalla difesa del P. non poteva essere condivisa e ciò in quanto riteneva la Corte che, di fronte ad una sentenza passata in cosa giudicata, non si potesse da parte di questa Corte, quale Giudice dell'esecuzione, procedere ad un intervento di "rivisitazione" in merito al contenuto di una sentenza divenuta esecutiva.

Ciò facendo del resto la Corte aveva richiamato quanto affermato dalla Corte di Cassazione che con la sentenza n. 6558/2011 ha puntualizzato che accogliendo la tesi secondo cui il giudicato può essere messo in discussione dall'accertamento in sede esecutiva di violazioni della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo"...., si perverrebbe ad una disastrosa disarticolazione del sistema processuale penale delle impugnazioni e dei gradi di giudizio, nonché alla esiziale (per il sistema dei rapporti giuridici) cancellazione della definitività dei provvedimenti giudiziali e dell'istituto stesso del giudicato penale. Nel nostro sistema processuale la sentenza della Corte di Cassazione, ultima istanza di giustizia, allorché assuma le forme del rigetto ovvero della inammissibilità del ricorso, esaurisce il procedimento, ed il contenuto della decisione, ancorché

astrattamente ingiusto ovvero giuridicamente errato, è sottratto, per evidenti esigenze di certezza dei rapporti giuridici a qualsivoglia sistema ordinario di rivalutazione decisionale. Residuano, esclusivamente, i sistemi straordinari della revisione e, recentemente introdotto, del ricorso straordinario alla medesima Corte...". Ed ancora nella stessa sentenza la Corte di Cassazione ha affermato: "e giova richiamare proprio Cass., Sez. 1, 1.12.2006, n. 2800, ric. Dorigo per meglio chiarire il pensiero della Corte. Con tale importante pronuncia, una delle quali con cui il giudice di legittimità sta faticosamente intessendo il complesso di regole interpretative attraverso le quali armonizzare il sistema di tutela giudiziaria sovranazionale collegato alle funzioni della Corte Europea di giustizia, con quello nazionale ed in particolare con le funzioni e le potestà giurisdizionali di questa Corte Suprema, la prima sezione della Corte ha stabilito, lo ha altresì rammentato la difesa ricorrente che "Il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, a norma dell'art. 670 cod. proc. pen., l'ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna sia stata pronunciata in violazione delle regole sul processo equo sancite dall'art. 6 della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il

legislatore abbia omissso di introdurre nell'ordinamento il mezzo idoneo a instaurare il nuovo processo... Come di palese evidenza, l'obbligo imposto al giudice dell'esecuzione non è affatto dedotto come tale dal sistema ed ivi previsto in via generale ed astratta, ma è richiamato nella fattispecie specifica in relazione a pronunciato della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo ed in riferimento alla parte che vittoriosamente ebbe ad adire quella istanza di giustizia. Tanto per precisare che nel caso in esame, viceversa, non v'era e non v'è alcuna sentenza della Corte sovranazionale, alcuna violazione delle regole del giusto processo giurisdizionalmente dichiarata, ma semplicemente la richiesta di applicare i principi in quel contesto processuale affermati ancorché in assenza delle condizioni e dei contesti procedurali nelle quali i medesimi vennero pronunciati".

Questa Corte di Assise di Appello, intendendosi conformare ai principi sopra espressi e ritenendo quindi che, in assenza di un accertamento della Corte sovranazionale di norme previste dalla Convenzione, non potesse la stessa, quale Giudice dell'esecuzione rimettere in discussione un giudicato.

L'assenza di decisione della Corte Europea sul caso del P. , impediva quindi, ad avviso di questa Corte di

entrare nel merito della istanza in esame, che andava, pertanto, dichiarata inammissibile.

Tutto ciò posto, va adesso esaminato la questione posta sempre dal P. alla luce della "novità" rappresentata dalla già sopra indicata sentenza della Corte Costituzionale, cioè la n° 210 del 24/7/2013.

La difesa del P. infatti, nella nuova istanza oggetto del presente procedimento, ha chiesto di "rivedere" il giudizio già espresso da questa Corte con l'ordinanza emessa in data 5/2/2013 qualora possa "individuarsi un qualche elemento di novità, che possa consentire di rivedere il giudizio precedentemente espresso". Novità che la difesa dell'istante ritiene di potere individuare anche "in una modificazione di un orientamento giurisprudenziale che sia stato formalizzato in una pronuncia che abbia una certa autorevolezza". In sostanza la difesa si riferisce alla già precisata sentenza della Corte Costituzionale.

Orbene la Corte, con la sentenza in questione, ha sostanzialmente posto alcuni decisivi principi.

In primo luogo ha individuato nel Giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 673 C.P.P., l'organo che

possa intervenire sostituendo la pena nel senso richiesto dalla stessa difesa del P.

Ha poi, sempre la Corte Costituzionale, ritenuto rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 proprio all'inizio di questa motivazione citato, giungendo infine alla dichiarazione di incostituzionalità dello stesso.

In breve, sempre per la Corte Costituzionale, il giudicato non è ostativo a che il Giudice dell'esecuzione, competente per il caso concreto, possa intervenire ogni qual volta si presenti il caso di dovere intervenire in presenza di una pena rivelasi illegittima.

Concludeva il P. questa sua seconda istanza affermando come quanto affermato dalla Corte Costituzionale "incida pesantemente sulle ragioni che erano state addotte da codesta Ecc.ma Corte di Assise di Appello al fine di ritenere la inammissibilità dell'istanza formulata. Ed è altrettanto evidente come ciò consenta di ritenere del tutto infondate le ragioni ritenute ostative alla fruizione di tale beneficio, conducendo così alla inesorabile conclusione di ritenere lo stesso pienamente fruibile ad opera del sottoscritto istante".

Queste le considerazioni esposte dal P. nella richiesta che ha dato vita a questo ulteriore procedimento di esecuzione.

Ritornando a trattare di quanto motivato dalla Corte Costituzionale con la già più volte indicata sentenza n° 210 del 24/7/2013, senza dubbio la stessa Corte, in riferimento all'art. 442 C.P.P., ha sancito la natura "sostanziale" e non meramente processuale della pena, ha altresì ribadito il principio dell'applicazione della norma più favorevole ed ha soprattutto confermato che a decidere in una materia siffatta è competente il Giudice dell'esecuzione (da determinarsi secondo le norme processuali vigenti). In sostanza, senza che ci sia necessità ogni volta che intervenga una sentenza della Corte Europea in relazione al singolo caso, tutte le volte in cui si verte in un caso assimilabile a quello ormai divenuto famoso di Scoppola, è il Giudice dell'esecuzione che provvede a sostituire la pena dell'ergastolo con quella di trenta anni di reclusione.

Detto tutto ciò, non resta davvero molto altro da aggiungere.

Già in precedenza si sono esposti i termini della posizione del P. ed è quindi perfettamente inutile ripetere nuovamente gli stessi.

Il caso del P. è del tutto analogo a quello dello Scoppola ed, alla luce di tutto quanto in precedenza esposto,

a questa Corte, quale Giudice dell'esecuzione, non resta davvero altro che disporre conseguentemente, e ciò come si dirà meglio nel successivo dispositivo, nella sua veste di Giudice dell'esecuzione del tutto legittimata a disporre una modifica della pena in presenza di una sentenza della Alta Corte Europea che, pur decidendo in altro caso, ha posto un principio da applicarsi immediatamente a tutti i casi analoghi.

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando in merito all'incidente di esecuzione di cui sopra proposto in data 19/8/2013 da P.

D. , nato a , attualmente detenuto, la Corte di Assise di Appello di Messina, quale Giudice dell'esecuzione, sostituisce, per le ragioni sopra esposte in motivazione, la pena dell'ergastolo, inflitta al predetto dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria con sentenza del 9/5/2001, divenuta definitiva in data 3/2/2003, con quella di trenta anni di reclusione.

Manda alla Cancelleria per quanto di sua ulteriore competenza.

VERBALE DI NOTIFICA

Direzione Istituti Penitenziari - Salerno
Messina 26 Novembre 2013, Notificato all'incriminato
28/11/2013, 11/15, previa consegna

Il Consigliere relatore di una copia ralle di lui ralle.

Il Presidente

IL DETENUTO

Carmelo Cacurullo

Carmelo Marino

Depositate in Cancelleria

Messina il 18/12/2013